

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 7, co. 6 e co. 6-bis "Gestione delle risorse umane";

DECRETA

- 1) L'emanazione del "Regolamento per il conferimento di incarichi di prestazione d'opera e di collaborazione"
- 2) Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'emanazione del presente decreto.

Roma, lì 1 febbraio 2016

IL DIRETTORE GENERALE Arch Ederica Gallori





Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

REGOLAMENTO

PER CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONI D'OPERA E DI COLLABORAZIONE

(ai sensi dell'art. 7 co. 6 del decreto legislativo 165/01 ss.mm.ii.)

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali prestazioni d'opera e le collaborazioni di natura occasionale e coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7 co. 6 e co. 6-bis del decreto legislativo 165/01 come integrato dall'art. 32 del decreto legge 223/06, convertito dalla legge 248/06 e dall'art. 3, co. 76 legge 244/07.

Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli art. 2222 e 2230 ex c.c.

Art. 2 - individuazione del fabbisogno

La DG-AAP nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, per attività altamente specialistiche, verificata l'impossibilità di rispondere a tali esigenze con il personale in servizio, alla durata dell'incarico da conferire, alla sua congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione risultante nei documenti programmatici, decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita dall'art. 1 del presente regolamento proponendo apposita determina.

In relazione agli elementi individuati, come indicati nel precedente comma, l'ufficio amministrativo, verificata la rispondenza della professionalità richiesta, ai requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge (particolare e comprovata specializzazione universitaria) determina, dopo aver acquisito il parere e congruità da parte del R.U.P. sul compenso della collaborazione, che tiene conto delle disponibilità finanziarie e del prezzo di mercato.

Art. 3 - Individuazione delle professionalità

L'Ufficio contratti predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

- Definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico.
- Gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione. Oltre ai suddetti requisiti, il professionista dovrà essere in possesso della particolare e comprovata specializzazione universitaria (di cui all'art. 7, co. 6 del dlgs. 165/01 ss.mm.ii.) che verrà precisata di volta in volta nell'avviso con riferimento alla professionalità richiesta.
- Durata dell'incarico
- Luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo
- Compenso per la prestazione professionale e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, trattamento fiscale e previdenziale.
- Indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

- Essere in possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli Stati membri dell'U.E.
- Godere dei diritti civili e politici
- Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale.
- Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

Art. 4 Procedura comparativa

Il Direttore Generale procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite.

Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:

- Qualificazione professionale
- Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza della normativa di settore
- Eventuali metodologie che intende adottare nello svolgimento dell'incarico

Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore a tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, prove specifiche.

Art. 5 - Esclusioni

Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai co. 6 e 6 bis dell'art. 7 del decreto legislativo 165/01 ss.mm.ii. tutti gli affidamenti regolamentati dal decreto legislativo 163/06 ss.mm.ii.

Art. 6 - Durata del contratto e determinazione del compenso

Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore.

Nella determinazione del compenso, ferma restando la procedura indicata all'art. 2, deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dalla Direzione Generale.

La liquidazione del compenso avviene di norma con cadenze periodiche secondo quanto previsto nel contratto, ovvero in relazione alla natura dell'incarico, al termine della collaborazione.

Art. 7 - Verifica dell'esecuzione e del esito dell'incarico

Il R.U.P. verifica periodicamente il corretto svolgimento, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. Ciò dovrà risultare da apposita relazione.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal professionista esterno risultino non conformi a quanto richiesto nel contratto ovvero siano del tutto insoddisfacenti la Direzione potrà risolvere il contratto per inadempienza dando un congruo preavviso.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo direzione generale arte e architettura contemporanee e periferie urbane

Art. 8 - Pubblicità ed efficacia

Dell'avviso di cui all'art. 3 del regolamento si dà adeguata pubblicità garantendone sempre sia la pubblicità sia all'Albo che sul profilo di committenza per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni.

Dell'esito della procedura comparativa deve essere data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo della delibera di assegnazione e inserimento dell'incarico nell'elenco presente sul profilo di committenza.

L'efficacia dei contratti d'opera o di collaborazione è subordinata al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'art. 3 co. 1 lettera f)bis della legge 20/1994.

IL DIRETTORE GENERALE (Arch. Federica Galloni)